## D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 (1).

Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. (2)

- (1) Pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 febbraio 2017.
- (2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Testo post riforma 2004)";

VISTO, in particolare, l' articolo 16-bis. del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 relativo alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale";

VISTO l'articolo 16 del suddetto decreto-legge n. 63 del 2013 concernete la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili;

VISTO, in particolare, l' articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (3), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2008, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (4), in materia di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale;

CONSIDERATO che l' Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 20 febbraio 2017, all'unanimità ha espresso parere favorevole sulle "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" di cui all' Allegato A al presente decreto;

CONSIDERATO che nella citata adunanza del 20 febbraio 2017 l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ravvisato la necessità di provvedere ad un attento monitoraggio permanente sull'applicazione delle linee guida stesse, condotto da una apposita Commissione a tale scopo costituita;

VISTA la scheda di asseverazione, di cui all'Allegato B al presente decreto, elaborata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

**DECRETA** 

### Art. 1 Finalità, oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell' *articolo 16*, comma 1-quater, del *decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, come modificato dall'articolo *1, comma 2*, della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*, stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

<sup>(3)</sup> NDR: Sul sito internet è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380».

<sup>(4)</sup> NDR: Sul sito internet è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 18 giugno 2009, n. 69».

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di progettazione, direzione lavori, collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (5) e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008.

(5) NDR: Sul sito internet è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380».

Art. 2 Linee guida

1. Le linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, sono quelle contenute nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto. (6)

(6) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 24/2020.

#### Art. 3 Modalità di attestazione

- 1. L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. (7)
- 2. Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.
- 3. Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. (8)
- 4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
- 4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli *articoli* 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato *articolo* 119 , comma 14. (10)
- 4-ter. Al fine di usufruire dell'opzione di cui all' articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1. Il SAL costituisce l'attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l'ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l'importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell'intervento contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all'allegato B-2. (10)
- 4-quater. La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all' *articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020* , ai fini dell'apposizione del visto di conformità ivi previsto. (10)
- 5. L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.



6. L'asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto. (9)

(7) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 7 marzo 2017, n. 65 , a decorrere dall'8 marzo 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 65/2017 .

- (8) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 24/2020.
- (9) Comma così modificato dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 24/2020.
- (10) Comma inserito dall' art. 1, comma 1, D.M. 6 agosto 2020, n. 329, a decorrere dal 7 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, del medesimo D.M. n. 329/2020; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' art. 3, comma 1, dello stesso D.M. n. 329/2020.

Art. 4 Commissione di monitoraggio

- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è istituita una Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del presente decreto e delle linee guida ad esso allegate, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. La Commissione di cui al comma 1, entro 12 mesi dalla sua istituzione, redige un primo rapporto sugli esiti dell'attività di monitoraggio, anche ai fini dell'elaborazione di proposte di modifica o integrazione del decreto o delle linee guida ad esso allegate.
- 3. La Commissione di cui al comma 1 opera avvalendosi dei dati che saranno raccolti tramite apposita banca dati istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici seconda procedure da concordarsi con le amministrazioni coinvolte dall'applicazione del presente decreto.

Art. 5 Disposizioni finali e di coordinamento

- 1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura di adozione del presente decreta.
- 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Allegato A (11)

# In vigore dal 16 gennaio 2020

Scarica il file

(11) Allegato sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 7 marzo 2017, n. 65, a decorrere dall'8 marzo 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 65/2017. Successivamente, il presente allegato è stato così sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 24/2020.



Allegato B (12)

In	vig	ore	dal	7	agosto	2020
Sca	arica	a il f	ile		•	

(12) Allegato sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 7 marzo 2017, n. 65, a decorrere dall'8 marzo 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 65/2017. Successivamente, il presente allegato è stato sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. e), D.M. 9 gennaio 2020, n. 24, a decorrere dal 16 gennaio 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, del medesimo D.M. n. 24/2020. Infine, il presente allegato è stato così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.M. 6 agosto 2020, n. 329, a decorrere dal 7 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 2, del medesimo D.M. n. 329/2020.